

# Sport e Fisco

Le associazioni sportive dilettantistiche

28 aprile 2023, ore 16.00 - 19.00

Dipartimento di giurisprudenza  
Corso Ercole I D'Este, 37, Ferrara  
Aula Magna  
Corso di laurea in Scienze giuridiche

**Avv. Iacopo Buriani**  
Ordine degli Avvocati di Ferrara

Introduce

Prof. Marco Greggi  
Università degli Studi di Ferrara  
Cattedra di Diritto tributario



Università  
degli Studi  
di Ferrara

Dipartimento  
di Giurisprudenza



## Facoltà di Giurisprudenza

### 28 aprile 2023

### Iacopo Buriani

[i.buriani@studioimprendo.biz](mailto:i.buriani@studioimprendo.biz)

**ASD** ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICHE

SOCIETÀ SPORTIVA  
DILETTANTISTICA **SSD**



DIRITTO CIVILE

→ art. 36, 38 c.c.

DIRITTO TRIBUTARIO

→ l. 289/2002 - **IN PARTE**

**ABROGATA**

→ art. 148 dpr 917/1986

→ art. 4 dpr 633/1972

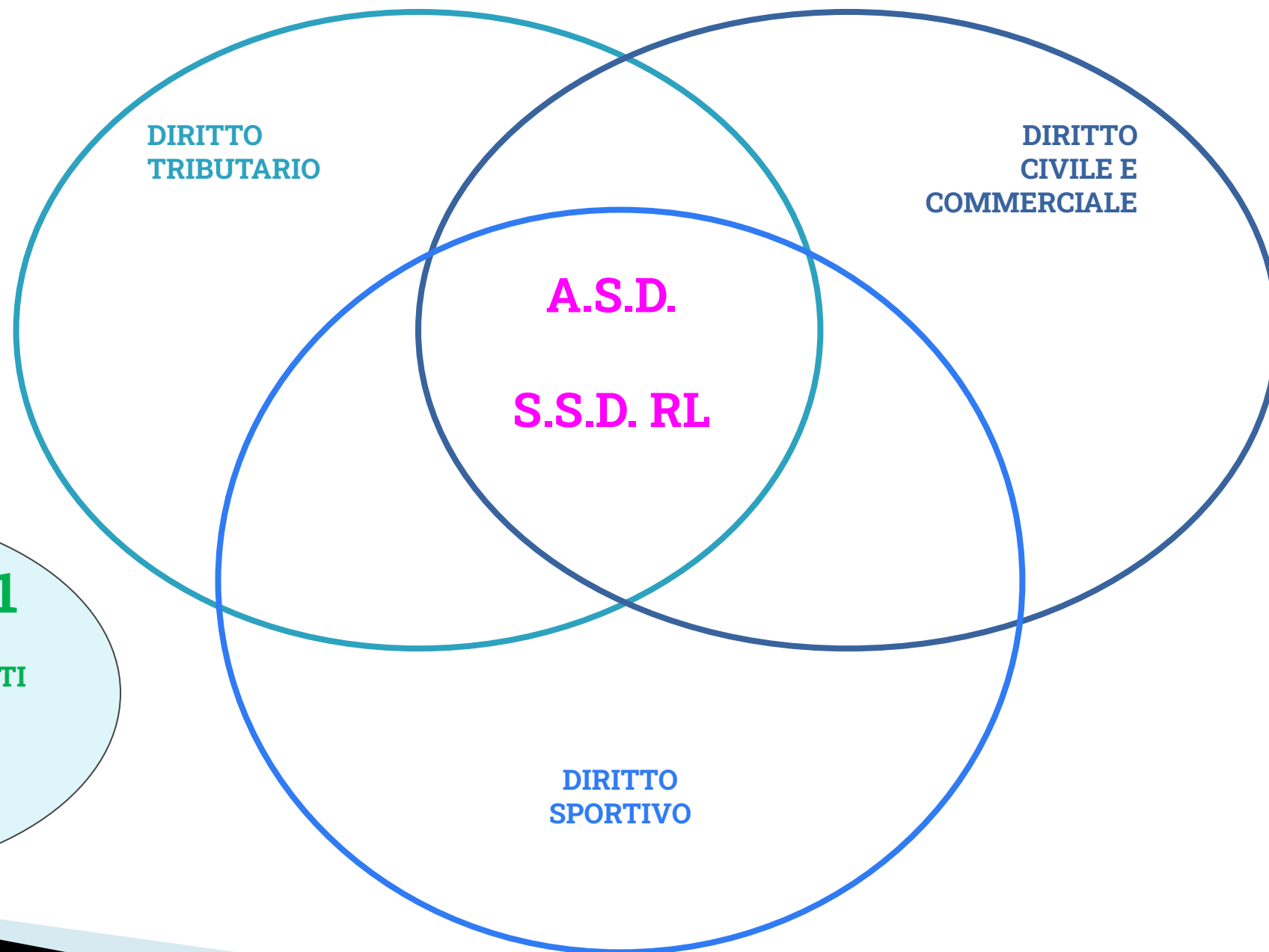
→ l. 398/1991

DIRITTO SPORTIVO

→ dl 220/2003

→ l. 91/1981 - **ABROGATA**

→ Delibere CONI

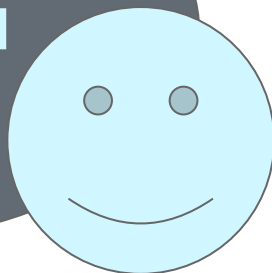


**D.LGS 36/2021**

**RIORDINO E RIFORMA ENTI  
SPORTIVI  
PROFESSIONISTICI E  
DILETTANTISTICI E DEL  
LAVORO SPORTIVO**

# COSA NON E' CAMBIATO

**LEGGE 398/1991**



**ARTICOLO 148 TUIR**

**RIFORMA DEL TERZO  
SETTORE**

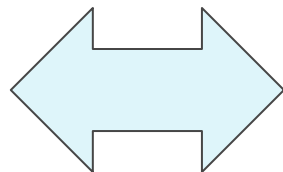
**IVA**

**ART 90  
LEGGE  
289/2002**



# Legge delega di riforma dello Sport legge 86/2019

- **Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (dlgs 36/2021) (01.01.2023)**
- misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso alla professione e di accesso all'esercizio della professione di agente sportivo (01.01.2023)
- riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (01.01.2023)
- semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi **Nuovo registro nazionale attività sportive dilettantistiche** (31.10.2022)
- misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali



**FEDERAZIONI  
SPORTIVE**



**DISCIPLINE  
SPORTIVE  
ASSOCIATE**



**ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

**ASSOCIAZIONI E  
SOCIETÀ  
SPORTIVE**

# AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

## (art. 1, decreto legge 220/2003)

- *La Repubblica riconosce e favorisce **l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale**, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale;*
- *I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al **principio dell'autonomia**, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo;*



# AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

## (art. 2, decreto legge 220/2003)

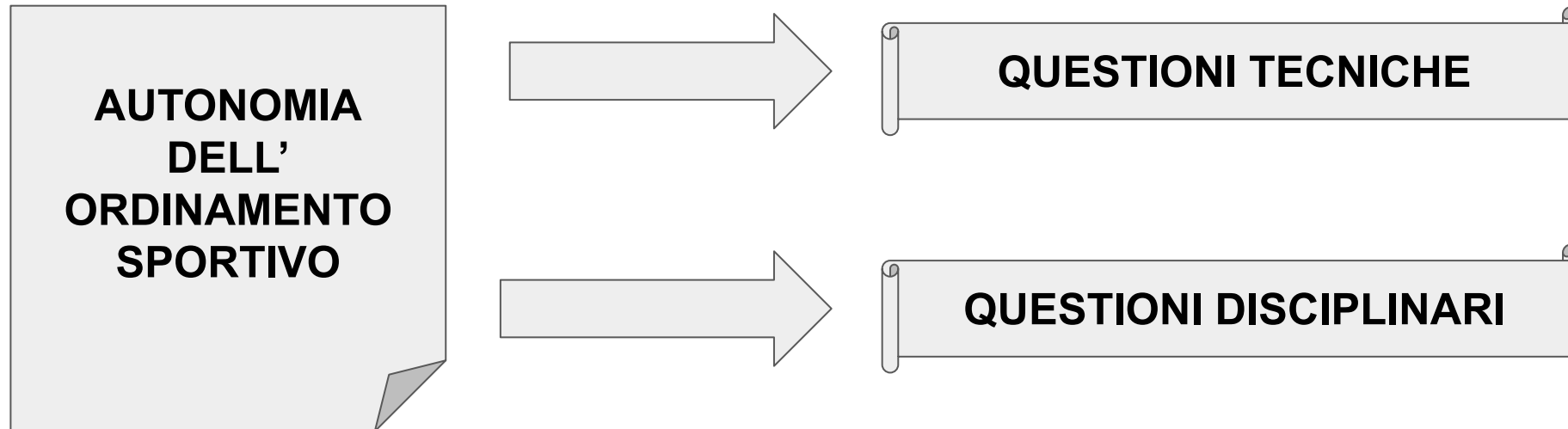
**E' riservata in via esclusiva** alla competenza dell'**ordinamento sportivo**:

- *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ;*
- *i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;*

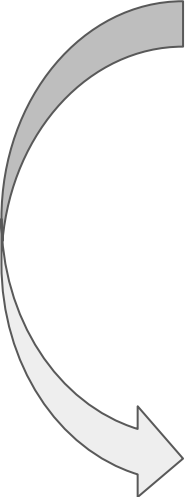


# AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Agli organi dell'ordinamento sportivo è devoluta in via esclusiva la disciplina delle questioni di natura tecnica e disciplinare, verso le quali l'ordinamento dello Stato nutre un sentimento di indifferenza



# VINCOLO DI GIUSTIZIA



Nelle materie riservate all'ordinamento sportivo (questioni tecniche e disciplinari) le **società**, gli **affiliati** ed i **tesserati** hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo;

La violazione del **vincolo di giustizia** espone il trasgressore alla possibilità di essere colpito da provvedimenti di carattere sanzionatorio da parte degli organi federali

# VIOLAZIONE VINCOLO GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

## art. 34 Codice giustizia sportiva FIGC

- I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche
- ammenda da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le società non appartenenti al settore professionistico
- ammenda da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico
- Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, si applicano le sanzioni nella misura del doppio

# VIOLAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

## art. 104 Regolamento di giustizia sportiva FIP

- Si applica l'inibizione da uno a cinque anni ai tesserati che, in proprio o in rappresentanza di società affiliate, violino la clausola compromissoria
- Per la violazione della clausola compromissoria contenuta nel Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro, si applica l'inibizione per un periodo non inferiore a quattro anni per i tesserati e la sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 100.000/00 (centomila) per le società
- Nei casi di particolare gravità può essere applicata la radiazione

# TROVA L'INTRUSO.....



BONUCCI



DATOME



MICHIELETTO



LA MANTIA



NIBALI

# PROFESSIONISMO SPORTIVO art. 2, legge 91/1981

Ai fini dell'applicazione della presente legge [L. 91/1981] , sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a **titolo oneroso con carattere di continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono **la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali**, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la **distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica**

## **ABROGATO ora l'art. 27 DLGS 36/2021**



Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e' regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato

## LO SPORTIVO DILETTANTE

- è soggetto alla potestà regolamentare degli organi federali e deve adire gli organi della giustizia sportiva per la risoluzione delle controversie in ambito sportivo;
- non può prestare la propria attività a beneficio di altri soggetti affiliati ed è soggetto al vincolo sportivo tra società ed atleta;
- beneficia delle agevolazioni fiscali sulle somme percepite nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- **può essere limitatamente retribuito con rimborsi, indennità e compensi e premi (es. art. 94 ter NOIF limite annuo lordo euro 30.658,00)**

### **ora gli artt. 28 e 31 DLGS 36/2021**



Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e' regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti



# Il lavoratore sportivo

lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**

PROFESSIONISTA  
art. 27 dlgs 36/2021  
(l. 91/1981)

PRESUNZIONE LAVORO  
DIPENDENTE

DILETTANTE  
art. 28 dlgs 36/2021

PRESUNZIONE LAVORO  
AUTONOMO

# Forma giuridica

## art. 6 dlgs 36/2021

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affilianno annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante



# Il ruolo del CONI - ABROGATO

La qualità di enti sportivi dilettantistici e quindi l'attribuzione delle relative agevolazioni fiscali, è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI mediante l'iscrizione al registro



| <b>RUOLO CERTIFICATORE DEL CONI (art. 7 d.l. 136/2004)</b> |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUOLO DEL CONI</b>                                      | <b>UNICO ENTE CERTIFICATORE DELL'ESERCIZIO EFFETTIVO DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</b>                                            |
|                                                            | <b>IL RICONOSCIMENTO E' CONDIZIONE NECESSARIA PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 90 L.289/2002 E DALLA L. 398/1991</b> |
|                                                            | <b>OBBLIGO DI TRASMISSIONE ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'ELENCO DELLE SSD E ASD RICONOSCIUTE</b>                                 |

# **Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

**Dipartimento per  
lo sport**

- E' stato istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD);
- Il Registro ha assorbito e sostituito il precedente registro CONI divenendo l'unico sistema pubblicitario oggi esistente ai fini della certificazione della natura dilettantistica delle associazioni e società sportive, per tutti gli effetti, fiscali e non, che l'ordinamento collega al riconoscimento;
- Abrogata la norma che attribuiva al CONI il ruolo di Ente Unico Certificatore della natura dilettantistica dell'attività sportiva

# **Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche iscrizione**

- La domanda di iscrizione è inviata dagli organismi sportivi affilianti su richiesta delle associazioni / società sportive dilettantistiche;
- Spetta agli organismi sportivi affilianti attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ASD / SSD affiliata rispetto ai requisiti richiesti ex lege
- Legittimato a presentare la domanda è anche il Notaio in caso di richiesta di personalità giuridica

# **Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

## **personalità giuridica**

- Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro;
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6
- Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro

# Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

personalità  
giuridica

adeguatezza  
patrimoniale

- Il Codice del Terzo settore prevede un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica da parte degli Enti del Terzo Settore;
- Il patrimonio è fissato in 15.000 euro per le Associazioni ed in 30.000 per le Fondazioni;
- **Il decreto non prevede requisiti patrimoniali minimi per le ASD che intendano acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione al Registro**

# Riconoscimento a fini sportivi art. 10 dlgs 36/2021

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico





# Il ruolo del CONI: Le delibere **SUPERATO**

| <b>DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI</b> |      |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.07.2004                                   | 1273 | CONTENUTO DEGLI STATUTI DELLE ASD E DELLE SSD AI FINI DEL RICONOSCIMENTO                                                   |
| 11.11.2004                                   | 1288 | NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE |
| 14.02.2017                                   | 1568 | ELENCO DISCIPLINE SPORTIVE AMMISSIBILI (ELENCO TASSATIVO DI CUI ALL'ALLEGATO 1)                                            |
| 18.07.2017                                   | 1574 | REGISTRO CONI 2.0<br>REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE                                                   |

# **Il ruolo del CONI: La delibera 1273 del 2004**

**DELIBERA CONI 17.07.2004 N. 1273**

**CONTENUTI DEGLI STATUTI  
ASD E SSD  
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO**

**RISPETTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA  
LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA  
(LEGGE 289/2002 E ART. 148 TUIR)**

**RISPETTO DELLE NORME E DIRETTIVE CONI**

**RISPETTO DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI  
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DELLE  
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE O DEGLI ENTI DI  
PROMOZIONE SPORTIVA A CUI INTENDONO  
ASSOCIARSI**



## **SUPERATA**

# **Il ruolo del CONI: La delibera 1568 del 2017**

**DELIBERA CONI 14.02.2017 N. 1568**

**L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE E' CONSEGUITA ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE RIPORTATE NELL'ELENCO ALLEGATO 1**

**NON VIENE DATA UNA DEFINIZIONE DI «SPORT» MA VENGONO ELENcate UNA SERIE DI ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO «DISCIPLINE SPORTIVE»**

**ELENCO TASSATIVO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO**

**SUPERATA**



# Iscrizione al CONI e agevolazioni fiscali

**L'ISCRIZIONE AL REGISTRO E' CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE  
PER OTTENERE I BENEFICI FISCALI**

**(Cassazione civile , sez. VI , 30/04/2018 , n. 10393)**

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, **il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI**, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (CASS. 10393/2018)

# Forma giuridica

## art. 7 dlgs 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

# assenza di scopo di lucro

## art. 8 dlgs 36/2021

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.
4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.
- 4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea

# I contenuti degli Statuti

| Associazioni Sportive dilettantistiche                                                                                                       |                                                                                                                            | Società Sportive dilettantistiche                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riconosciuta<br><del>Dpr 361/2000</del><br>Personalità giuridica dlsg 36/2021<br>D.lgs 117/2017 terzo settore                                | Non riconosciuta<br>Art. 36ss Cod. Civ.                                                                                    | Società di persone<br>Società di capitali anche cooperativa<br>Codice Civile, Libro V, titolo V |
| La sede legale                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| La denominazione deve indicare la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica                                  |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Oggetto sociale: organizzazione di attività sportiva dilettantistica (anche didattica)                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Attribuzione della rappresentanza legale                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione utili tra gli associati ammessa parziale distribuzione per le società                   |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia -<br>uguaglianza diritti degli associati – elettività delle cariche sociali | Per la disciplina dell’ordinamento interno delle società sportive dilettantistiche si applicano le norme del Codice Civile |                                                                                                 |
| Obbligo di redazione di rendiconti finanziari e modalità di approvazione dei rendiconti da parte degli organi statutari                      |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Modalità di scioglimento                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| Obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione o della società                              |                                                                                                                            |                                                                                                 |

# I contenuti degli Statuti

## **Contenuti degli Statuti delle Associazioni Sportive dilettantistiche**

Associazioni Riconosciute  
Associazioni non riconosciute Art. 36 ss Cod. Civ.

La sede legale

La denominazione deve indicare la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica

Oggetto sociale: organizzazione di attività sportiva dilettantistica (anche didattica)

Attribuzione della rappresentanza legale

**Assenza di scopo di lucro** e divieto di distribuzione utili tra gli associati

**Norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia - uguaglianza diritti degli associati – elettività delle cariche sociali**

Obbligo di redazione di rendiconti finanziari e modalità di approvazione dei rendiconti da parte degli organi statutari

Modalità di scioglimento dell'associazione

Obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione o della società



# I contenuti degli Statuti

## **Contenuti degli Statuti delle Società Sportive dilettantistiche a Responsabilità Limitata (SSD RL)**

Società di capitali anche cooperativa di cui Codice Civile, Libro V, sulle società

La sede legale

La denominazione deve indicare la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica

Oggetto sociale: organizzazione di attività sportiva dilettantistica (anche didattica)

Attribuzione della rappresentanza legale

Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione utili tra gli associati

Per la disciplina dell'ordinamento interno delle società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche si applicano le norme del Codice Civile

Obbligo di redazione di rendiconti finanziari e modalità di approvazione dei rendiconti da parte degli organi statutari

Modalità di scioglimento dell'associazione

Obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione o della società

# Forma giuridica

## art. 9 dlgs 36/2021 – attività secondarie

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

# L'organizzazione interna delle A.S.D.

## Il principio di democraticità

### CENTRALITA' DELL' ASSEMBLEA

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DI UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SI MODELLA IN VIRTU' DI UN PRINCIPIO GENERALE E COSTANTE DELLA NECESSARIA PRESENZA ACCANTO ALL'ORGANO ESECUTIVO E RAPPRESENTATIVO DI UN ORGANO DELIBERATIVO (L'ASSEMBLEA) COMPOSTA DI TUTTI I MEMBRI O ASSOCIATI

(CASS. 03.11.1981 n. 5791)

#### **CENTRALITA' ASSEMBLEA ANCHE A FINI FISCALI**

ART. 90 L. 289/2002  
**ORA DLGS 36/2021**

Norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia - uguaglianza diritti degli associati – elettività delle cariche sociali

ART. 148 co 8 TUIR

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa diritto di voto per approvazione e modificazioni Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

# L'organizzazione interna delle A.S.D.

## Il principio di democraticità

CENTRALITA' DELL' ASSEMBLEA

**CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA'**

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO STUDIO 22.04.2005 n. 93/2005

**LIBERA ELEGGIBILITA' ORGANI  
AMMINISTRATIVI**

**SOVRANITA' ASSEMBLEA ASSOCIATI**

**VOTO SINGOLO PER  
CIASCUN ASSOCIATO**

**DETERMINAZIONE CRITERI DI AMMISSIONE  
ED ESCLUSIONE ASSOCIATI**



**DIVIETO DI CLAUSOLE CHE RISERVANO L'AMMINISTRAZIONE A DETERMINATI ASSOCIATI  
O A GRUPPI DI MINORANZA**

# L'organizzazione interna delle A.S.D.

## Il funzionamento dell'assemblea

### **COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

- APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO
- MODIFICA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- ESERCIZIO AZIONE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI AMMINISTRATORI
- ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
- ULTERIORI COMPETENZE ATTRIBUITE DA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

### **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

- PRIMA CONVOCAZIONE: PRESENZA DI ALMENO META' ASSOCIATI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI
- SECONDA CONVOCAZIONE: NESSUN QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI
- MODIFICA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO: PRESENZA DI TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI E DELIBERA A MAGGIORANZA
- SCIOLGIMENTO E DEVOLUZIONE: VOTO FAVOREVOLE DI TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI

# L'organizzazione interna delle A.S.D.

## Il funzionamento dell'assemblea



### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO PER L'APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO
- OGNI VOLTA SE NE RAVVISI LA NECESSITA'
- RICHIESTA MOTIVATA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ASSOCIATI

CONVOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PERSONALE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE

### CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 24.04.2013 n. 9/E

l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali, come pure l'adozione di formule standard nella redazione dei verbali e l'eventuale mancata indicazione del nominativo di tutti i partecipanti, **non costituiscono elementi il cui riscontro comporti automaticamente la decadenza dai benefici fiscali**, quando, sulla base di una **valutazione globale dell'Associazione**, risultino posti in essere comportamenti che **garantiscono comunque il raggiungimento delle stesse finalità**.

# L'organizzazione interna delle A.S.D.

## Il funzionamento dell'assemblea

**CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 01.08.2018 n. 18/E**

Elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio

Tuttavia si può ritenere che forme di convocazione delle assemblee diverse da quelle tradizionali (ad esempio invio di email agli associati) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali dell'assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici fiscali qualora, sulla base di una valutazione globale di operatività dell'associazione risultino posti in essere comportamenti che garantiscono il raggiungimento delle medesime finalità

# **L'organizzazione interna delle A.S.D.**

## **Il principio di democraticità e le agevolazioni fiscali**

### **CENTRALITA' DELL'ASSEMBLEA AI FINI FISCALI**

LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE IN FAVORE DEGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO NON COMMERCIALE, COME LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO, DALL'ARTICOLO 148 T.U.I.R., SI APPLICANO SOLO A CONDIZIONE CHE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE SI CONFORMINO ALLE CLAUSOLE RIGUARDANTI LA VITA ASSOCIATIVA, DA INSERIRE NELL'ATTO COSTITUTIVO O NELLO STATUTO (CASS. 4872/2015)

IN TEMA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE, CHI VUOL FAR VALERE UNA FORMA DI ESENZIONE O DI AGEVOLAZIONE, DEVE PROVARE, QUANDO SUL PUNTO VI SIA CONTESTAZIONE, I PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO LA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE O DELL'ESENZIONE (CASS. 23228/2017)

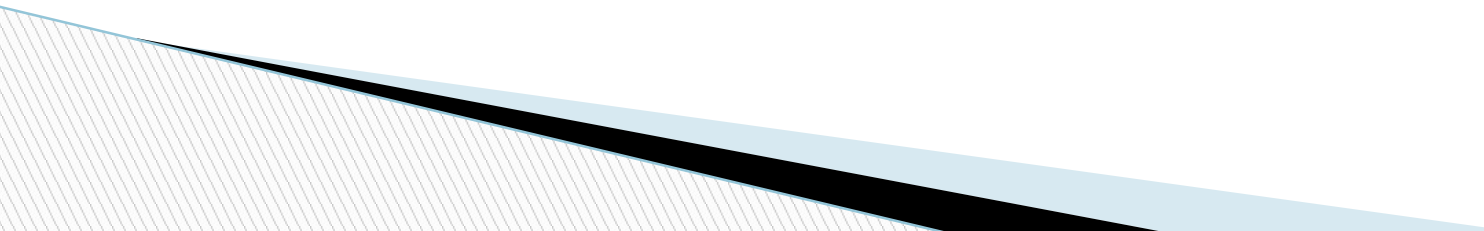


## Principio di democraticità: Cass. Civ., sez. V, 11.03.2015, n. 4872

- ? Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.
- ? La sentenza rilevava in particolare che gli associati *“non erano mai stati convocati e non avevano mai partecipato alle riunioni assembleari associative e che, conseguentemente, la medesima associazione non si era conformata alle clausole che prevedono disciplina uniforme del rapporto associativo, garanzie della sua effettività, nonché la regolamentazione del funzionamento dell’assemblea*

# **Violazione principio di democraticità**

## **circolare 18/E 01.08.2018**

- ? Mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee a informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
  - ? Presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative rispetto alla fruizione di beni e servizi;
  - ? esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza di categorie di associati privilegiati, in relazione alle deliberazioni relative al bilancio, all'approvazione di regolamenti, nomina di cariche elettive, modifiche dello statuto.
- 

# L'organizzazione interna delle A.S.D.

## Gli amministratori

### **~~DIVIETO DI CUMULO~~** **~~(ART. 90 co 18 bis L. 289/2002)~~**

~~DIVIETO DI RICOPRIRE LA MEDESIMA CARICA IN ALTRE ASD O SSD NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA FEDERAZIONE SPORTIVA O DISCIPLINA ASSOCIATA SE RICONOSCIUTA DAL CONI, OVVERO NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA DISCIPLINA FACENTE CAPO AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA~~

### **DILIGENZA DEL MANDATARIO**

ALL'AMMINISTRATORE E' RICHIESTA LA DILEGENZA DEL MANDATARIO DI CUI ALL'ART. 1710 COD. CIV. CHE RICHIAMA LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA. DILIGENZA DI UN AMMINISTRATORE MEDIAMENTE ACCORTO

### **COMPENSO**

E' AMMESSO IL COMPENSO ENTRO IL LIMITE DELLA DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI

# Incompatibilità art. 11 dlgs 36/2021

**legge 289/2002 art. 90**

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche **di ricoprire la medesima** carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

**art. 11 dlgs 36/2021**

**E' fatto divieto agli amministratori** delle associazioni e società sportive dilettantistiche **di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive** dilettantistiche nell'ambito della **medesima** Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

# Le agevolazioni fiscali: la decommercializzazione

## LE AGEVOLAZIONI IRES ED IVA

### "DECOMMERCIALIZZAZIONE" AI FINI IRES

#### ART. 148 co 1 TUIR

NON E' CONSIDERATA COMMERCIALE L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEGLI ASSOCIATI IN CONFORMITA' ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI

LE SOMME VERSATE DAGLI ASSOCIATI A TITOLO DI QUOTE ASSOCIATIVE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DELL'ASSOCIAZIONE

#### ART. 148 co 3 TUIR

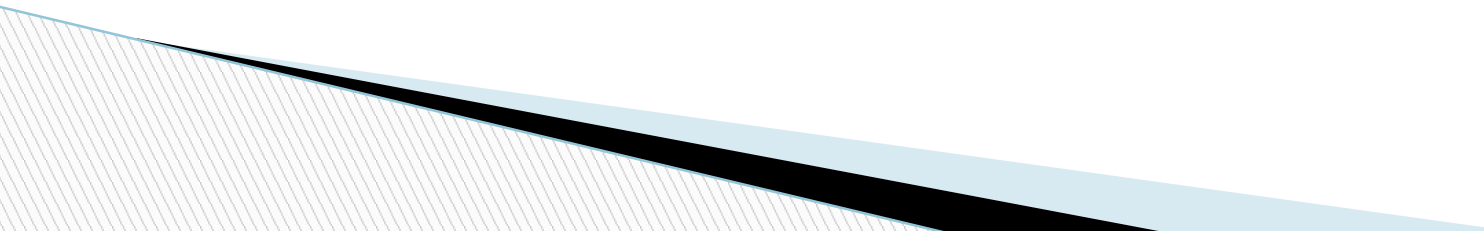
NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI LE ATTIVITA' SVOLTE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI EFFETTUATE VERSO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

### "DECOMMERCIALIZZAZIONE" AI FINI IVA

#### ART. 4 co 4 DPR IVA

NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI LE ATTIVITA' SVOLTE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI EFFETTUATE VERSO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

# **Le attività comunque commerciali art. 148 co 4 Tuir**

- ? Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
  - ? Somministrazioni di pasti
  - ? Prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto e deposito
  - ? La gestione di spacci aziendali e mense
  - ? Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
  - ? Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
  - ? Pubblicità commerciale
  - ? Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
- 

# Le attività comunque commerciali art. 148 co 5 Tuir: il bar interno

## **AGENZIA DELLE ENTRATE E CORTE DI CASSAZIONE DOMINANTE**

LA DECOMMERCIALIZZAZIONE PREVISTA  
DALL'ART. 148 co 5 TUIR SI APPLICA  
ESCLUSIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE

**PER TUTTE LE ALTRE ASSOCIAZIONI ANCHE  
LE  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE**

**LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE IN BAR INTERNI ANCHE A FAVORE  
DI ASSOCIATI HA NATURA COMMERCIALE**

R.M. 17.07.1995 n. 217/E

C.M. 12.05.1998 n. 124/E

C.M. 16.07.1998 n. 188/E

Cass. 25463/2008

Cass. 11391/2008

Cass. 7953/2007

## **ISOLATE E PIU' RISALENTI CASSAZIONI PER LA NON COMMERCIALITA'**

Cass. 18563/2005

Cass. 18706/2005

**MOTIVI:**

- Servizio ristoro è complementare al fine istituzionale;
- Servizio che non rientra in spaccio aziendale, mensa o somministrazione pasti
- Prezzo di costo, oppure il surplus destinato al miglior funzionamento ente in base a delibera assembleare

**SOLUZIONE  
PRUDENTE:  
PROVENTI DA BAR  
INTERNO SEMPRE  
COMMERCIALI**

# Perdita della qualifica di ente non commerciale art. 149 Tuir

**ART. 149 co 4 TUIR**

**L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON PERDE LA QUALITA' DI ENTE NON COMMERCIALE ANCHE QUALORA LE ATTIVITA' COMMERCIALI DIVENTASSERO PREVALENTI**

**A. ENTRATE CIRC.  
22.04.2003 n. 21/E**

**LE ASD NON PERDONO LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE ANCHE IN CASO DI MANGATO RISPETTO DEI LIMITI DELL'ART. 149 co. 1 – 2 TUIR**

## **CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE**

**EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA VITA ASSOCIATIVA**  
(CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, REDAZIONE DI VERBALI, CONSERVAZIONE DEI LIBRI SOCIALE)

**RISPETTO DEI REQUISITI STATUTARI PREVISTI DALLA LEGGE**  
(DEVONO ESSERE PREVISTI DALLO STATUTO ED EFFETTIVAMENTE OSSERVATI)

**ISCRIZIONE AL REGISTRO ~~CON~~ NUOVO REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE**  
(NECESSARIA MA DI PER SE' NON SUFFICIENTE)



# Determinazione del reddito da attività commerciali: regimi opzionali

## REGIME OPZIONALE FORFETTARIO PER DETERMINAZIONE IL REDDITO DI ASSOCIAZIONI (Articolo 145 Tuir)

### ART. 145 TUIR

#### PRESTAZIONI DI SERVIZI

|                    |     |
|--------------------|-----|
| FINO A € 15.493,91 | 15% |
|--------------------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| OLTRE | 25% |
|-------|-----|

#### ALTRE ATTIVITA'

|                    |     |
|--------------------|-----|
| FINO A € 25.822,84 | 10% |
|--------------------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| OLTRE | 15% |
|-------|-----|

## DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO CODICE DEL TERZO SETTORE

| TIPO DI ATTIVITA'                     | SCAGLIONI DI RICAVI         | COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI                | FINO A € 130.000            | 7%                           |
|                                       | DA € 130.001<br>A € 300.000 | 10%                          |
|                                       | OLTRE € 300.000             | 17%                          |
| ALTRE ATTIVITA'                       | FINO A € 130.000            | 5%                           |
|                                       | DA € 130.001<br>A € 300.000 | 7%                           |
|                                       | OLTRE € 300.000             | 14%                          |
| NON SONO PREVISTI LIMITI DIMENSIONALI |                             |                              |

# Determinazione del reddito da attività commerciali LEGGE 398/1991

**REGIMI OPZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 398/1991  
PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
(art. 90 co 1 l. 289/2002)**

LIMITE ACCESSO (01.01.2017) € 400.000 RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE

SEMPLIFICAZIONI:

DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO IMPRESA

DETERMINAZIONE FORFETTARIA IVA

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E NELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

OPZIONE PER 5 ANNI CON RACCOMANDATA R/R SIAE

DISCIPLINA PIU'  
VANTAGGIOSA

# Legge 398/1991, art. 2

## determinazione reddito

### **DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO IMPONIBILE** **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

|                                                                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AMMONTARE PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE<br>SOPRAVVENIENZE ATTIVE SU ATTIVITA' COMMERCIALI (ART.<br>88 TUIR) | COEFFICIENTE REDDITIVITA'<br>3% |
| + IMPORTO PLUSVALENZE PATRIMONIALI (ART. 86 TUIR)                                                            |                                 |

### **DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO IMPONIBILE** **SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**

|                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TUTTI I PROVENTI CHE CONCORRONO A FORMARE IL<br>REDDITO COMPLESSIVO (ART. 81 TUIR) [ESCLUSE LE<br>PLUSVALENZE PATRIMONIALI] | COEFFICIENTE REDDITIVITA'<br>3% |
| + IMPORTO PLUSVALENZE PATRIMONIALI (ART. 86 TUIR)<br>[RILEVANO PER INTERO]                                                  |                                 |

# Legge 398/1991, art. 2

## determinazione reddito: le sopravvenienze

*Ordinanza n. 1449 del 25 gennaio 2021 della Cassazione Civile, Sez. V*

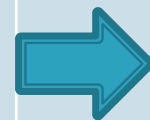
*In tema di reddito di impresa, il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive per interventi sugli impianti sportivi è, in ogni caso, una sopravvenienza attiva che, come gli altri componenti attivi, concorre alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R.*

# Decadenza dai benefici della legge 398/91

## CONSEGUENZA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DELLA DECADENZA DAI BENEFICI DELLA LEGGE 398/1991

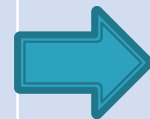
**DECADENZA PER IL  
SUPERAMENTO DEL  
LIMITE  
€ 400.000  
(ART. 1 L. 398/91)**

**DALL'INIZIO PERIODO  
D'IMPOSTA E FINO AL MESE DI  
SUPERAMENTO DEL LIMITE**

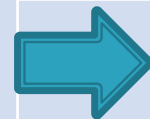


**REGIME FORFETTARIO  
L. 398/91**

**DAL MESE DI  
SUPERAMENTO E FINO AL  
TERMINE DEL PERIODO  
D'IMPOSTA**



**REGIME FORFETTARIO  
ART. 145 TUIR  
(SE SUSSISTONO LE CONDIZIONI)**



**REGIME ORDINARIO**

# Il regime iva

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - NON E' CONSIDERATA ATTIVITA' COMMERCIALE AI FINI IVA-

| Art. 4 co 4 DPR 633/1972                                                                                                                                                         | AGENZIA ENTRATE<br>C.M. 03.08.1979 n. 25<br>REQUISITI                                                                                                                                                              | ALTRI<br>REQUISITI                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SONO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE IVA I CORRISPETTIVI SPECIFICI E I CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI VERSATI DAI SOCI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL' ENTE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BASE ASSOCIATIVA E SCOPO NON LUCRATIVO</li> <li>• OPERAZIONI CONFORMI A FINALITA' ISTITUZIONALI</li> <li>• OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI</li> </ul> | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA                                                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | TRASMISSIONE DEL MODELLO EAS (NON SI APPLICA A ASD E SSD CHE NON SVOLGONO ATTIVITA' COMMERCIALE) |

## DIRITTO DI DETRAZIONE ASD

|                       |                                     |                                       |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ART. 19ter DPR 633/72 | LIMITATA ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI | SOLO ATTIVITA' ISTITUZIONALE          |
|                       | PRO - RATA                          | NESSUNA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI |

## SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### PRESUNZIONE COMMERCIALITA' AI FINI IVA

# Regimi iva agevolati

## L. 398/91 e art. 74quat. DPR IVA

### I REGIMI IVA AGEVOLATI

**LEGGE 16.12.1991 n. 398**

LIMITE € 400.000 (01.01.2017)

**ART 74quater co 5 DPR 633/72**

VOLUME AFFARI € 25.822,84

**DETRAZIONE FORFETTIZZATA  
APPLICATA ALL'IMPOSTA  
DERIVANTE DAI PROVENTI DA  
ATTIVITA' COMMERCIALE**

50% IMPOSTA RELATIVA OPERAZIONI  
IMPONIBILE

50% SPONSORIZZAZIONE (DLGS  
175/2014)

1/3 DIRITTI TELEVISIVI E RADIO

**BASE IMPONIBILE IVA PARI AL 50%  
DEI CORRISPETTIVI RISCOSSI**

**SUPERAMENTO LIMITE L. 398/91  
[€400.000]**

IVA ORDINARIA DAL MESE SUCCESSIVO  
(RIS. 07.11.2006, N. 123)

# **Legge 398/1991**

## **agevolazioni contabili: ESONERI**

**ESONERO DAGLI OBBLIGHI CONTABILI**  
**LE ASD NON DEVONO TENERE LE SCRITTURE E I REGISTRI ALTRIMENTI PRESCRITTI**  
**DA:**

### **AI FINI IRES**

ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DEL  
DPR 600/1973  
ARTT. 14, 15, 16, 18, 20

### **AI FINI IVA**

ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DEL  
DPR 633/1972  
ESONERO OBBLIGHI IVA: FATTURAZIONE  
REGISTRAZIONE DICHIARAZIONE  
ESONERO TENUTA DEI REGISTRI IVA



# **Legge 398/1991 agevolazioni contabili: OBBLIGHI CONTABILI**

## **LE ASD DEVONO ANNOTARE**

**ANNOTARE NELLE DISTINTE D'INCASSO O NELLE DICHIARAZIONI D'INCASSO I  
PROVENTI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI**

**NUMERARE PROGRESSIVAMENTE E CONSERVARE LE FATTURE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 39 DPR 633/1972 E DELL'ART. 22 DPR 600/73**

**EMETTERE FATTURA PER I PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E  
PUBBLICITA'**

# Il modello EAS (art. 30 co 1-3bis D.l. 185/2008)

## OBIETTIVI DEL MODELLO EAS

ACQUISIRE INFORMAZIONI SUL MONDO ASSOCIATIVO ED ASSIMILATO  
CONTRASTARE L'USO DISTORTO ED A FINI ELUSIVI DELLO STRUMENTO ASSOCIAZIONISTICO  
CONCENTRARE I CONTROLLI OVE EMERGANO RISCHI FISCALI

## OBBLIGO DI PRESENTAZIONE (CIRC. AGENZIA ENTRATE 09.04.2009, N. 12)

### ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE

OLTRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA EFFETTUANO CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IRES ED IVA

SONO TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO TUTTE LE ASD E LE SSD CHE PERCEPISCONO CORRISPETTIVI SPECIFICI A FRONTE DI OPERAZIONI STRUTTURALMENTE COMMERCIALI, A NULLA RILEVANDO LA QUALIFICAZIONE DI DETTI CORRISPETTIVI

## ESCLUSE

LE ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE  
ISCRITTE NEL  
REGISTRO CONI E  
CHE NON  
SVOLGONO  
ATTIVITA'  
COMMERCIALE

# Il modello EAS termini di presentazione

## TERMINI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE

ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO MUTATI I DATI PRECEDENTEMENTE COMUNICATI

TARDIVAMENTE - CON SANZIONE - ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

## OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO EAS (CIRC. AGENZIA ENTRATE 01.08.2018, n. 18/E)

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON PUO' AVVALERSI DEL REGIME AGEVOLATIVO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' REALIZZATA PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IL REGIME AGEVOLATIVO PUO' ESSERE APPLICATO ALLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS, ANCHE SE RICADENTI NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA

# Legge 398/1991 obblighi contabili: IL RENDICONTO OBBLIGATORIO (modello)

## PRIMA NOTA

[illegible]

# Il rendiconto: le entrate (modello)

| <b>MODELLO RENDICONTO ANNUALE</b><br><b>(modello Agenzia Entrate— guida del contribuente 8/2000)</b> |                            |                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                      | ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE | ATTIVITA'<br>COMMERCIALE | TOTALE |
|                                                                                                      | (1)                        | (2)                      | (3)    |
| A) ENTRATE                                                                                           |                            |                          |        |
| QUOTE ASSOCIATIVE                                                                                    | X                          | 0                        | X      |
| CORRISPETTIVI SPECIFICI                                                                              | X                          | Y                        | X+Y    |
| PROVENTI LEGGE 133/99 ART. 25,<br>co 1                                                               | X                          | Y                        | X+Y    |
| PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI                                                                         | 0                          | Y                        | Y      |
| ALTRI PROVENTI (IN DETTAGLIO)                                                                        | X                          | Y                        | X+Y    |
| TOTALE ENTRATE                                                                                       | A1                         | A2                       | A3     |

# Il rendiconto: le uscite (modello)

## MODELLO RENDICONTO ANNUALE (modello Agenzia Entrate— guida del contribuente 8/2000)

|                                     | ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE | ATTIVITA'<br>COMMERCIALE | PROMISCUI | TOTALE |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|--------|
|                                     | (1)                        | (2)                      | (3)       | (4)    |
| B) USCITE                           |                            |                          |           |        |
| PERSONALE DIPENDENTE                | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| COLLABORATORI                       | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| COMPENSI LEGGE 133/99 ART. 25, co 4 | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| SPESE UTILIZZO IMPIANTI             | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| SPESE VIAGGI E TRASFERTE            | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| ACQUISTO ATTREZZATURA<br>SPORTIVA   | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| ALTRI COSTI GESTIONE<br>(DETTAGLIO) | X                          | Y                        | Z         | X+Y+Z  |
| TOTALE USCITE                       | B1                         | B2                       | B3        | B4     |

# Il rendiconto: saldi ed attribuzione di costi (modello)

## MODELLO RENDICONTO ANNUALE (modello Agenzia Entrate— guida del contribuente 8/2000)

|                                    | ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE | ATTIVITA'<br>COMMERCIALE | PROMISCUI | TOTALE    |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                    | (1)                        | (2)                      | (3)       | (4)       |
|                                    |                            |                          |           |           |
| C) SALDO                           | $A1 - B1$                  | $A2 - B2$                | B3        | $A3 - B4$ |
|                                    |                            |                          |           |           |
|                                    |                            |                          |           |           |
| D) ATTRIBUZIONE COSTI<br>PROMISCUI | $B3 * (A1/A3)$             | $B3 * (A2/A3)$           |           |           |
|                                    |                            |                          |           |           |
|                                    |                            |                          |           |           |
| RISULTATO DI GESTIONE              | C-D                        | C-D                      |           |           |

# I proventi delle ASD: le raccolte pubbliche di fondi

## RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI ART. 25 co 2 LEGGE 133/1999

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE COMPRESSE QUELLE NON RICONOSCIUTE DAL CONI O DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE E PURCHE' RICONOSCIUTE DA ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE  
(L. 289/2002 ART. 90)

NECESSARIA  
OPZIONE  
L. 398/1991

## NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE I PROVENTI:

CONSEGUITI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI

CONSEGUITI TRAMITE RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI ART. 143 co 3 TUIR

ENTRO IL LIMITE COMPLESSIVO DI DUE EVENTI PER ANNO

ENTRO IL LIMITE ANNUO COMPLESSIVO DI € 51.645,69

## OBBLIGHI CONTABILI ART. 25 co 2 L. 133/1999

APPOSITO E SEPARATO  
RENDICONTO ENTRO 4 MESI  
DALLA CHIUSURA ESERCIZIO DA  
CUI RISULTINO ANCHE MEDIANTE  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA I  
FONDI RACCOLTI

NECESSARIA ANNOTAZIONE NEL  
MODELLO D.M. 11.02.1997





# I proventi delle ASD: pubblicità e sponsorizzazioni **ABROGATO**

## **LEGGE 289/2002, ART. 90, co 8**

***Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante***

### **PICCOLE SPONSORIZZAZIONI PRESUNZIONE LEGALE**

**PER IMPORTI ANNUI NON  
SUPERIORI A € 200.000  
PRESUNZIONE LEGALE  
SPESA DI PUBBLICITA'**

### **SPONSORIZZAZIONI OLTRE SOGLIA**

**PER IMPORTI ANNUI  
SUPERIORI A € 200.000  
REGOLE DEDUCIBILITA'  
ORDINARIE**

# Disposizioni Tributarie

**art. 12 dlgs  
36/2021**

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società , associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità , volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

# I proventi delle ASD: pubblicità e sponsorizzazioni

## **SPONSORIZZAZIONI FINO A € 200.000**

L'ART. 90, co 8, L. 289/2002 HA STABILITO  
UNA  
PRESUNZIONE LEGALE  
DI INERENZA E DEDUCIBILITA' DELLE SPESE  
FINO A CONCORRENZA DI € 200.000  
A CONDIZIONE CHE:

### **CONDIZIONI DI DEDUCIBILITA'**

- SPONSORIZZATO E' UNA COMPAGINE SPORTIVA DILETTANTISTICA
- LIMITE € 200.000
- PROMOZIONE DI PRODOTTI E/O IMMAGINE DELLO SPONSOR
- SPECIFICA ATTIVITA' DELLO SPONSORIZZATO (PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) A FAVORE DELLO SPONSOR

## **SPONSORIZZAZIONI OLTRE SOGLIA**

**PER IMPORTI ANNUI SUPERIORI A €  
200.000**  
**REGOLE DEDUCIBILITA' ORDINARIE**

### **CONDIZIONI DI DEDUCIBILITA' GIUDIZI DI:**

- INERENZA
- ECONOMICITA' E CONGRUITA'
- ASPETTATIVA DI RITORNO COMMERCIALE
- SPECIFICA ATTIVITA' DELLO SPONSORIZZATO (PRESTAZIONE CORRISPETTIVE)

# I proventi delle ASD: sponsorizzazioni fino a € 200.000

## L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2017, n.21333

I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro 200.000, non possono considerarsi semplici erogazioni liberali, né essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza, essendovi al riguardo la presunzione assoluta in base alla quale vanno considerate spese di pubblicità ai sensi dell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002.

Cassazione civile sez. VI, 19/06/2018, n.16113

L' art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 ha introdotto una "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza delle spese di sponsorizzazione, peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni c/o tabelloni sul campo da gioco, etc.). Data l'assolutezza della presunzione deve considerarsi irrilevante la considerazione della "antieconomicità" della spesa de qua, in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. Infatti tale presunzione legale riguarda sia la "natura" della spesa, quale spesa pubblicitaria, sia l'inerenza della spesa stessa sino alla soglia, normativamente fissata, dell'importo di Euro 200.000.

# I proventi delle ASD: sponsorizzazioni fino a € 200.000

## L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2017, n. 8981

In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi, pur sussistendone le condizioni previste di legge, in ragione dell'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee", dell'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest'ultima nonché della ritenuta "antieconomicità" della spesa).

Cassazione civile sez. V, 23/03/2016, n. 5720

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di compagini sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a duecentomila Euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR (già art. 74).

In sintesi è proprio il comma 8 dell'art. 90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

# I proventi delle ASD: sponsorizzazioni fino a € 200.000

## UN PASSO INDIETRO DELLA CORTE DI CASSAZIONE: ORDINANZA 1326/2019 LA PRESUNZIONE NON OPERA SULL'INERENZA

Cassazione civile sez. V, 18/01/2019, n. 1326

Come chiarito in una recente pronuncia di questa Corte, "in tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali" (Sez. 5 - , Sentenza n. 18904 del 17/07/2018).

Nel caso in esame, l'Amministrazione ha contestato l'antieconomicità delle spese di pubblicità (più correttamente inquadrabili nell'ambito delle spese di rappresentanza, come dedotto in subordine dalla stessa ricorrente), pari ad euro 96.000,00, a fronte di ricavi per vendite sul mercato nazionale di soli euro 143.994,00, nonché la loro inadeguatezza a promuovere vendite potenziali sul mercato nazionale, data la destinazione alla sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche attive solo a livello locale, nell'ambito di discipline sportive lontane dal grande pubblico (il basket ed il volo libero di aquiloni); le contestazioni dell'Agenzia ricorrente appaiono particolarmente stringenti, laddove si consideri che l'attività imprenditoriale della società, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di medicinali e l'intermediazione nel commercio dei prodotti farmaceutici, era rivolta al 99% al mercato estero; inoltre, l'Amministrazione ha evidenziato la genericità delle fatture relative alle collaborazioni esterne



# sponsorizzazioni fino a € 200.000: la conferma

## CONFERMATO L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA

Cassazione civile sez. V, 27.07.2021, n. 21452

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Non rilevano requisiti ulteriori.

Cassazione civile sez. V, 27.07.2021, n. 21452

Nell'ambito della determinazione del reddito di impresa, l'art. 90, comma 8, della Legge finanziaria 2003 contiene una "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, delle spese di sponsorizzazione effettuate in favore di società, associazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva. Tali spese, in presenza di precise condizioni, costituiscono, per il soggetto erogante e fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità interamente deducibili dal reddito di impresa, a nulla rilevando l'eventuale assenza di inerenza e l'antieconomicità del costo sostenuto.

# sponsorizzazioni fino a € 200.000: la conferma

## CONFERMATO L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA

Cassazione civile sez. V, 16.07.2020, n. 15179

L'art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria, non di rappresentanza, di dette spese di sponsorizzazione, peraltro ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa fissato dalla legge; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posta in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)



# I proventi delle ASD: pubblicità e sponsorizzazioni

## Il trattamento ai fini IVA

**ART. 74 DPR 633/72**  
**[VERSIONE MODIFICATA DAL D.LGS 175/2014]**

### **EQUIPARAZIONE TRATTAMENTO IVA DELLE SPESE DI PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE**

PUBBLICITA'

E' PUBBLICITA' QUANDO L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E', RISPETTO ALL'EVENTO, IN RAPPORTO DI OCCASIONALITA'

SPONSORIZZAZIONE

E' SPONSORIZZAZIONE QUANDO VIENE ISTITUITO UNO SPECIFICO ABBINAMENTO TRA L'EVENTO E LA PROMOZIONE DI UN MARCHIO

**DETRAZIONE AI FINI IVA EQUIPARATA  
PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI  
E PARI AL 50%**

**DECORRENZA:  
DALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL  
13.12.2014 (ENTRATA IN VIGORE D.LGS  
175/2014)**

# I proventi della ASD: il contratto di sponsorizzazione / pubblicità

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 90 L. 289/2002)  
REQUISITO NECESSARIO PER DEDUCIBILITA' SPESA  
ELEMENTI ESSENZIALI (C.T.R. MILANO sent. 11/1/2012 del 27.01.2012)**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

INDICAZIONE DELLE PARTI

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA SEGNO DISTINTIVO DA PROMUOVERE

ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI IN CAPO ALL' ASD SPONSORIZZATA  
[PRESTAZIONE CORRISPETTIVA]

CORRISPETTIVO ECONOMICO

POSSIBILE INDICARE CORRISPETTIVI A SCAGLIONI IN BASE AI RISULTATI SPORTIVI/VISIBILITA'

MODALITA' DI PAGAMENTO

DURATA DEL CONTRATTO

CONSIGLIABILE INDICARE IL GIORNO PRECISO DI SCADENZA

ATTENZIONE ALLE COMPETIZIONI EVENTUALI (PLAY-OFF / PLAY-OUT)

POSSIBILITA' DI RINNOVO

FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

NECESSARIO PER  
DISTINGUERE  
PRESTAZIONE  
CORRISPETTIVA E  
MECENATISMO

# Incassi e pagamenti: l'obbligo di tracciabilità

**ARTICOLO 25 co 5 LEGGE 133/1999  
(MODIFICATO AD ART. 19 D.LGS 158/2015)**

**PAGAMENTI A FAVORE DI ASD E I VERSAMENTI DA QUESTE EFFETTUATE SE DI IMPORTO PARI O SUPERORI A € 1.000 SONO EFFETTUATI TRAMITE CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI A QUESTE INTESTATE O SECONDO ALTRE MODALITA' IDONEE A CONSENTIRE I CONTROLLI (DA STABILIRE CON D.M.)**

**VIOLAZIONE  
OBBLIGO  
TRACCIABILITA'**

**NON  
COMPORTA**

DECADENZA DAI BENEFICI  
LEGGE 398/91

DLGS 158/2015

DISCONOSCIMENTO COSTI  
IN CAPO AI SOGGETTI  
EROGANTI

RIS. 45/E del 06.05.2015

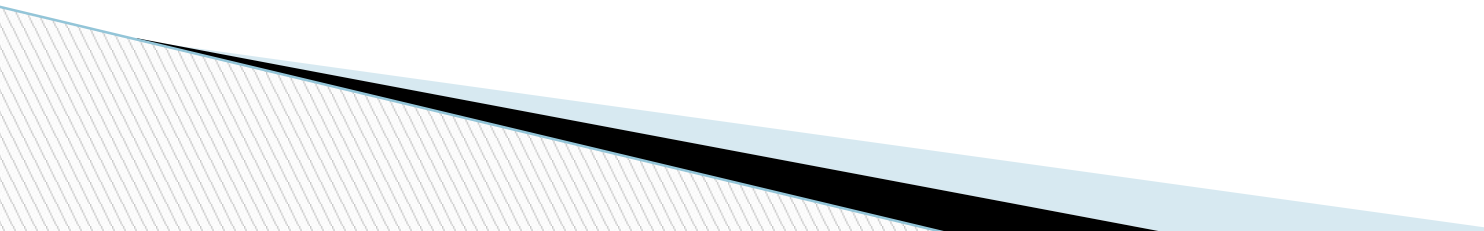
REVOCA REGIME  
ESENZIONE IRPEF PER I  
PERCETTORI PERCEPIENTI

**COMPORTA**

SANZIONI ART. 11 D.LGS 471/1997 DA € 250 A € 2.000

# **RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI NELLE A.S.D.**

## **(Art. 38 Cod. Civ.)**

- ? Per i debiti contratti dalle associazioni non riconosciute rispondono:
- I BENI CHE COMPONGONO IL FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE
  - COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE
    - Si tratta solitamente del Presidente dell'Ente o di coloro a cui è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, da parte di disposizioni di legge o statuto
  - LA RESPONSABILITA' NON SI ESTENDE AGLI ASSOCIATI CHE NON HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE
  - Fonte: art. 38 Cod. Civ.
- 

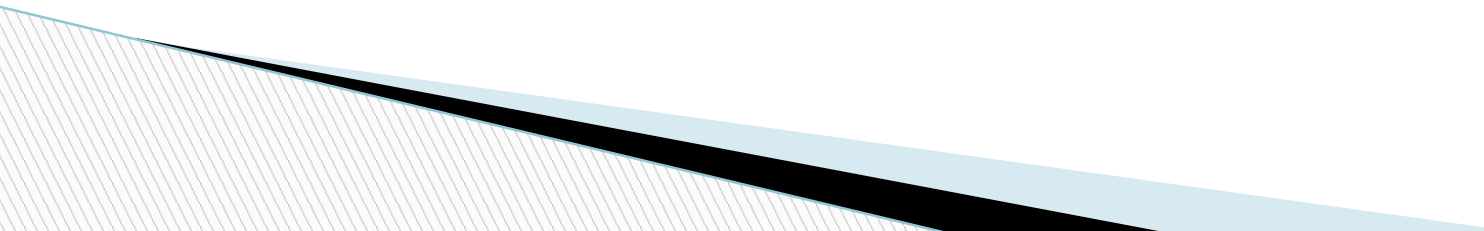
## **RESPONSABILITA' NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE**

- ? Ai fini della responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, co 2, Cod. Civ., non è sufficiente la mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma occorre il concreto svolgimento di un'attività negoziale per conto di essa, dalla quale sorgano rapporti obbligatori tra l'associazione ed i terzi;
- ? Chi invoca in giudizio la predetta responsabilità personale e solidale è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente;
- ? Cfr., da ultimo Cass. Civ., sez. III, 25.08.2014, n. 18188

# **RESPONSABILITA' NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE SUCCESSIONE NELLA CARICA**

Tribunale Torino sez. VIII, 15/03/2019, n.1196

La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di una associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente.

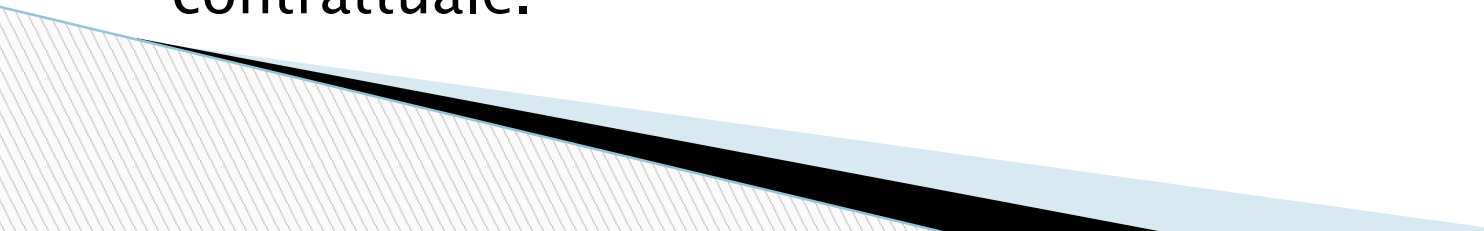


# **RESPONSABILITA' NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE**

## **RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE**

**Tribunale Roma sez. II, 02/10/2020, n.13447**

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Parimenti sussiste la responsabilità dell'ente, ex art. 38, comma 1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti - ed in concreto - l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai fatti illeciti che danno vita alla responsabilità extra contrattuale.

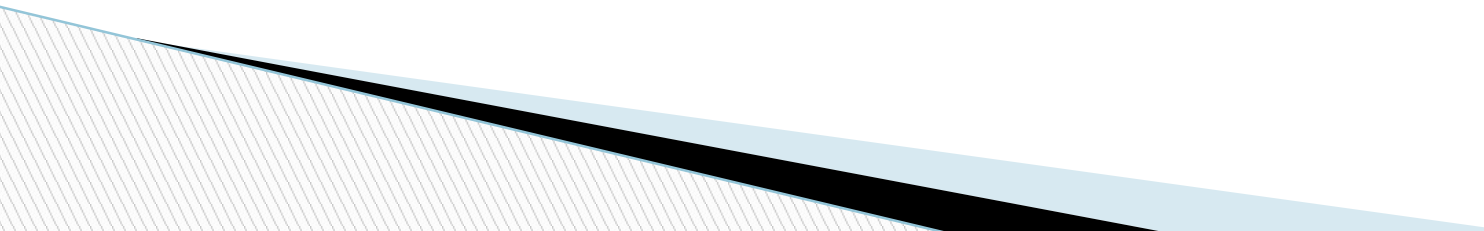


# RESPONSABILITA' NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

## DEBITI SORTI *EX LEGE*

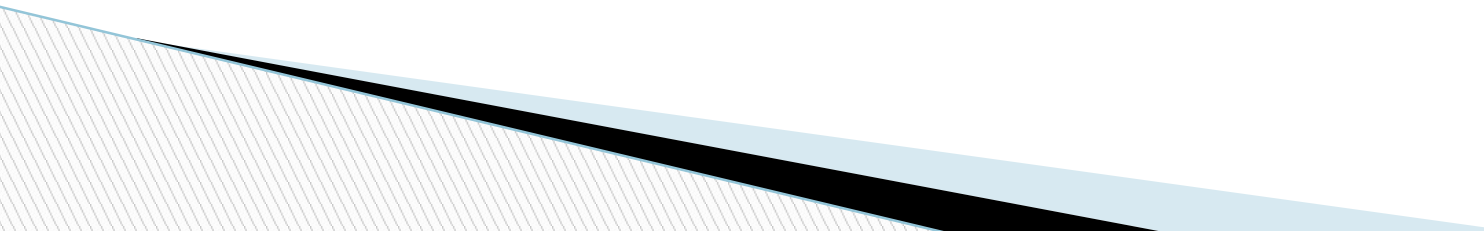
**Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, n.4747**

Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, **per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investimento, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente.**





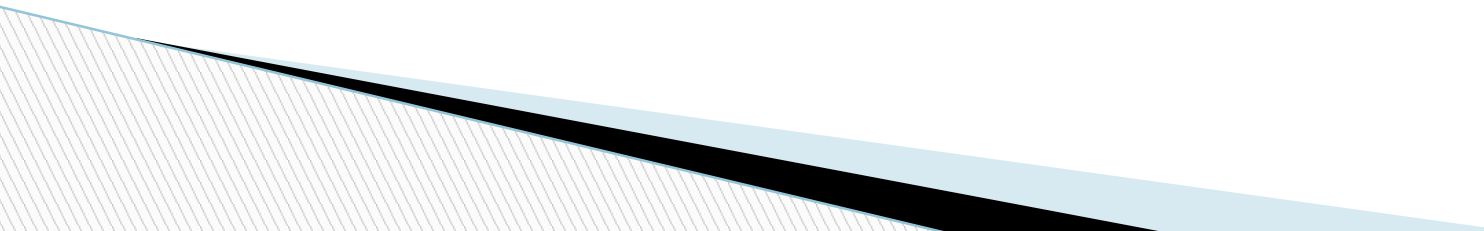
# RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE PER DEBITI FISCALI

- ? L'esercizio finanziario e fiscale coincide con l'anno solare
  - ? La successione nelle cariche dell'ente non comporta successione nella responsabilità solidale per il debito d'imposta
  - ? Il presidente insediatosi in un periodo successivo a quelli oggetto di accertamento non è solidalmente responsabile per i debiti tributari derivanti dal periodo sottoposto ad accertamento
  - ? Cass. 29734/2011; Cass. 20485/2013
- 

# SUCCESSIONE PRESIDENTE DEBITI FISCALI

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, n.3093

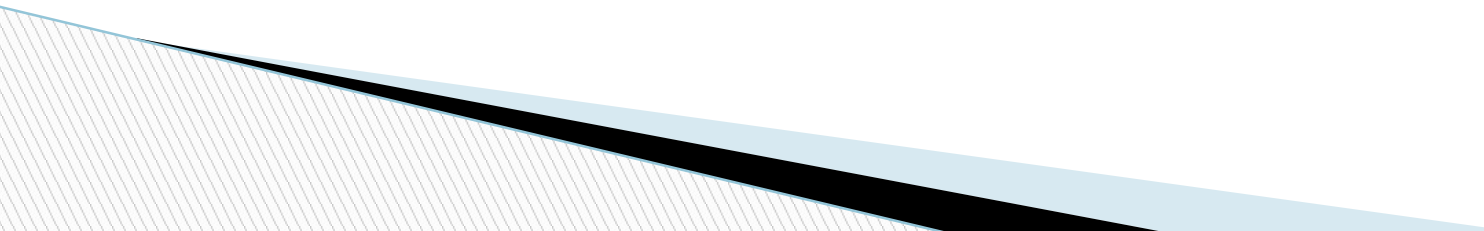
In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, **in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione**, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura.



# SUCCESSIONE PRESIDENTE DEBITI FISCALI

Comm. trib. reg. Catanzaro, (Calabria) sez. III, 17/05/2021, n.1730

In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, **in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione**, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura.

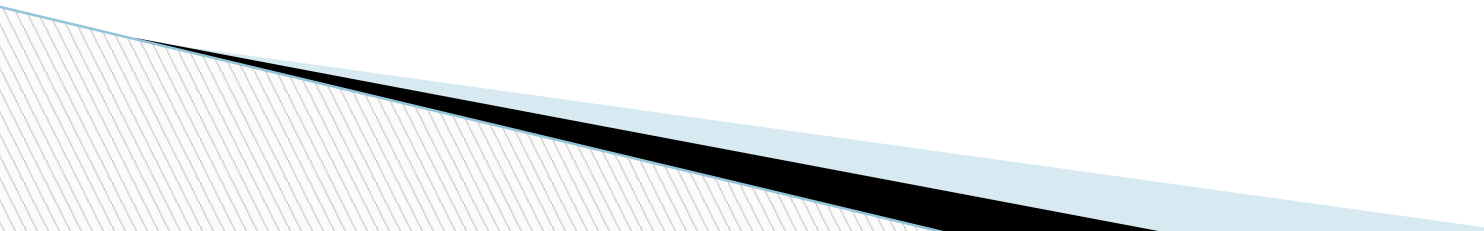


# SUCCESSIONE PRESIDENTE

## DEBITI FISCALI

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, n.26924

In tema di associazioni non riconosciute, la cessazione della carica di rappresentante legale **per essere opponibile all'amministrazione finanziaria deve essere comunicata all'anagrafe tributaria** ex artt. 1,2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, sicché **non assume a tal fine rilevanza** la trasmissione in via telematica del **modello EAS**, funzionale al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione.



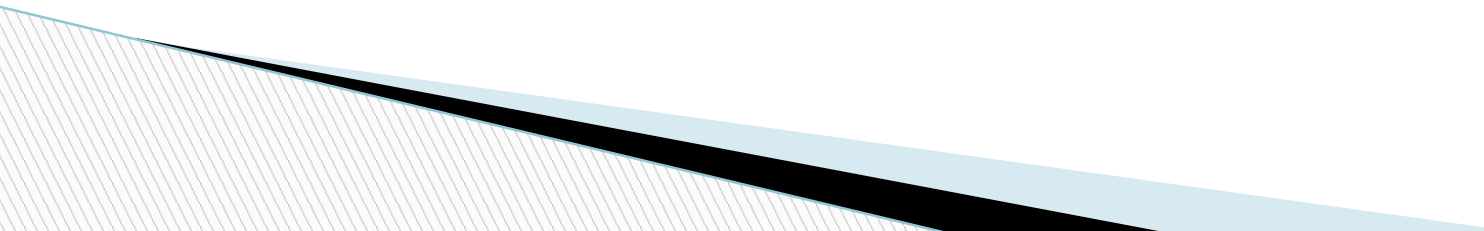
## LA RESPONSABILITA' PER LA SANZIONI TRIBUTARIE NELLE ASD

- ? Violazione commessa da dipendente, amministratore (anche di fatto) di società, associazione o ente senza personalità giuridica
- ? La società, associazione o ente sono obbligati solidali al pagamento della sanzione irrogata salvo diritto di regresso
- ? L'autore materiale della violazione (amministratore):
  - Che non abbia tratto diretto vantaggio dalla violazione
  - Che non abbia agito con dolo o colpa grave

# **LA RESPONSABILITA' PER LE SANZIONI TRIBUTARIE NELLE ASD**

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, n.5174

In quanto di natura normativa e non negoziale, quindi, indifferenti alla fattuale ingerenza negli affari o nella conduzione dell'associazione, per le sanzioni pecuniarie e per i tributi non corrisposti dall'ente risponde il rappresentante in ragione della veste formalmente ricoperta.



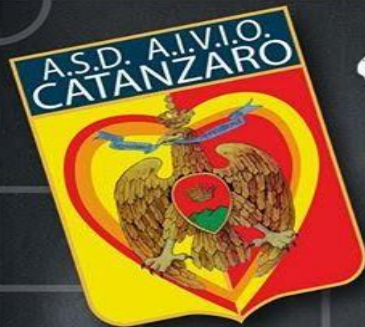


# *QUOTA ISCRIZIONE*

## *800€*

- Iscrizione annuale*
- Kit ufficiale*
- Abbonamento*  
*(Valido per la Tribuna Tevere)*
- Sconto del 30% sulla quota*  
*del secondo fratello iscritto*





**SI RIPARTE!**  
da Martedì  
10 Settembre  
ore 16:30



**PORTA UN AMICO CON TE  
PER TE E PER LUI  
UNO SCONTO SULLA  
QUOTA D'ISCRIZIONE**

...con noi il calcio  
è un gioco...

**UNICA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO PRESENTE NEL QUARTIERE**

**LOCALITÀ CORVO - VIA BEZZECA** (Campi dietro la chiesa)

Per ulteriori Informazioni e Iscrizioni



320 03 87 442



asdaiviocatanzaro@gmail.com



Seguimi su





# **clubmilano**

**quote di iscrizioni 18/19**



## **SCUOLA CALCIO**

Classi 2010-2011-2012-2013

## **PRE-AGONISTICA**

Classi 2009-2008-2007-2006

## **AGONISTICA**

Classi 2005-2004-2003-2002

**Inizio attività il 3 settembre 2018**

**Per info e prenotazioni**

Via Sant'Abbondio,4 | 02.89.50.09.15 | [info@club-milano.it](mailto:info@club-milano.it) |



**A.S.D. GROTTAFERRATA**  
*Stefano Furlani*

**ISCRIZIONI APERTE**

**Scuola Calcio Ragazzi e Ragazze 2004>2011**



**Esordienti 2004/05**

**Pulcini 2008/07/06**

**Piccoli Amici 2009/10/11**

**QUOTA ANNUALE €300**  
*comprende assicurazione + tesseraimento*  
*kit escluso*

**D.T. RESPONSABILE SCUOLA CALCIO**  
**ANDREA BORSA**



**info: 347 9434045**





Abbonamento settimanale o mensile

- solo mattina

- intera giornata

Servizio mensa o pranzo al sacco

T-shirt e cappellini

Gadget e premi

**N.B.** Sono previsti sconti  
in abbonamento e per fratelli

Progettazione Grafica ANDESIGN



Dai 3 ai 14 anni  
Da giugno a settembre



Il **centro estivo** offre, a bambini e ragazzi, un'opportunità di svago e ricreazione durante il periodo delle vacanze estive, in uno spazio **sicuro**, attraverso attività finalizzate al **divertimento** e alla **socializzazione**.

Un'equipe composta da **personale qualificato** pianificherà le attività sportive e socio-educative settimanalmente e seguirà i minori in ogni momento della giornata.

I ragazzi saranno impegnati quotidianamente in attività quali: sport, laboratori tematici e attività ludico ricreative.

#### PROGRAMMA SETTIMANALE dal lunedì al venerdì

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.45 - 09.00 | Accoglienza                                                                                               |
| 09.00 - 12.30 | Attività di gioco-sport/laboratori/<br>attività ludico-ricreative/uscite<br>(pausa merenda 10.30 - 11.00) |
| 12.30 - 13.00 | Uscita                                                                                                    |
| 13.00 - 14.00 | Pranzo                                                                                                    |
| 14.00 - 16.30 | Attività di gioco-sport/laboratori/<br>attività ludico-ricreative/uscite                                  |
| 16.30 - 17.00 | Uscita                                                                                                    |

**A.S.D. Circolo Tennis Crucitti**

Via Galvani, 10 - Reggio Calabria  
Tel. 0965.650123



CORSI di  
TENNIS

SCUOLA  
CALCIO  
Club Crucitti

SUNNY-DAY

LO SPORT  
A MISURA  
DI AMBRO

FESTE ed  
EVENTI

# CENTRO ESTIVO



[www.circolocrucitti.it](http://www.circolocrucitti.it)  
[www.centroestivocrucitti.it](http://www.centroestivocrucitti.it)

# Sport e Fisco

Le associazioni sportive dilettantistiche

28 aprile 2023, ore 16.00 - 19.00

Dipartimento di giurisprudenza  
Corso Ercole I D'Este, 37, Ferrara  
Aula Magna  
Corso di laurea in Scienze giuridiche

**Avv. Iacopo Buriani**  
Ordine degli Avvocati di Ferrara

Introduce

Prof. Marco Greggi  
Università degli Studi di Ferrara  
Cattedra di Diritto tributario



Università  
degli Studi  
di Ferrara

Dipartimento  
di Giurisprudenza



**Grazie per l'attenzione**  
domande a:  
[i.buriani@studioimprendo.biz](mailto:i.buriani@studioimprendo.biz)